

Protocollo condiviso per la gestione dei procedimenti civili presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Lecce

Trattazione della causa

Articolo 1 – Puntualità

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

Articolo 2 - Numero di cause per ciascuna udienza e rinvii istruttori

1.- Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

2.- La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.

3.- Per la trattazione e decisione delle cause si privilegerà il criterio della maggiore vetustà.

Articolo 3 - Orario di trattazione delle singole cause

1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 4 - Fasce orarie

L'udienza è divisa in 3 fasce orarie: 9,30-10,30; 10,30-11,30; 11,30-in poi .

Le cause saranno trattate solo nell'orario indicato nel provvedimento di rinvio.

All'interno di ciascuna fascia si svolgono adempimenti omogenei stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, la fascia oraria di trattazione;

La 1^a fascia è destinata all'udienza di prima comparizione e di trattazione di cui all'art. 180 – 183 c.p.c. nonché alla precisazione delle conclusioni;

La 2^a è destinata agli adempimenti previsti dagli artt. 183 settimo comma, all'espletamento delle prove orali di cui all'art. 184 c.p.c. e ad altre attività di durata prevedibile;

La 3^a fascia è destinata alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, destinata ai tentativi di conciliazione, alla trattazione dei procedimenti cautelari ed all'esaurimento dell'attività istruttoria ad altre attività di durata difficilmente prevedibile;

In ogni fascia oraria verranno fissati non meno di cinque e non più di 10 procedimenti, per un totale complessivo di procedimenti trattati per udienza compatibile con un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, nel rispetto della privacy, di ciascuna causa.

Tale limite massimo per fascia oraria dei procedimenti trattati sarà assicurato sia in sede di rinvio (rispettando i limiti previsti per ciascuna fascia oraria, con l'ausilio di appositi prospetti, che saranno predisposti ed aggiornati dal Cancelliere), sia mediante il differimento della prima udienza ai sensi del 5° comma dell'art. 168 bis c.p.c..

Udienze di Previdenza e del Lavoro

Le udienze aventi ad oggetto materie previdenziali saranno trattate separatamente da quelle aventi ad oggetto materie del lavoro e saranno chiamate in giorni diversi.

Le udienze di lavoro si svolgeranno in due fasce orarie: la prima sino alle ore 10.30 e la seconda in prosieguo. Nella prima fascia si procederà alla discussione ed agli incumbenti di breve durata. Nella successiva vanno assunte le prove orali, fatta salva, ove possibile, una più analitica individuazione degli orari per la trattazione di ciascuna controversia, specie nel caso in cui si debbano assumere prove per testi.

Articolo 5 - Affissione dell'orario di trattazione

Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause senza l'indicazione dei nomi delle parti.

Articolo 6. - Impedimento del magistrato.

1. In caso di impedimento del magistrato, dovuto a motivi di salute, motivi di famiglia o ad incontri di studio autorizzati, ove non sia possibile disporre il differimento dell'udienza comunicandolo con congruo anticipo alle parti, la stessa verrà tenuta dai GOT (secondo disponibilità predefinite), nella medesima aula e con gli stessi orari già fissati, al fine di non disperdere l'attività processuale posta in essere dai difensori. Nell'ipotesi in cui la materia oggetto del giudizio sia sottratta per legge alla competenza del sostituto, questi, qualora non sia stato possibile preventivamente disporre il rinvio d'ufficio, provvederà a rinviare la causa alla prima udienza utile successiva del Magistrato titolare.

2. Si provvederà inoltre a prestabilire un sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici da parte dei G.O.T..

3- In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato cercherà di fare in modo che ne venga data tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o telematici (fax- posta elettronica ecc), specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio.

I rinvii di ufficio sono contenuti nel termine più breve compatibile con il carico di lavoro del magistrato.

4- Per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, e considerato l'eccessivo carico dei ruoli, ciascun magistrato, al fine di non dilatare eccessivamente i tempi dell'attività istruttoria, potrà fissare, in aggiunta alle udienze previste tabellarmente, ulteriori udienze per l'assunzione delle prove, nella misura massima di due al mese, che potranno essere tenute eventualmente dai GOT, secondo criteri tabellare predeterminati.

Articolo 7. - Tentativo di conciliazione.

E' prevista l'eventuale possibilità di fissare, con il provvedimento previsto dal 7° comma dell'art.183 c.p.c., un'apposita udienza per il tentativo di conciliazione, distinta da quella fissata per l'assunzione delle prove ed in tempi più ravvicinati rispetto a quest'ultima, per consentire alle parti, all'esito dei provvedimenti istruttori adottati, di valutare l'opportunità di una definizione bonaria della controversia. Dei risultati del tentativo espletato si dovrebbe, poi, tenere conto nella successiva regolamentazione delle spese processuali al momento della definizione del giudizio (così come previsto dal 2° comma dell'art.16 rito societario). Successivamente alla fase di trattazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c. o dopo lo svolgimento dell'istruttoria, ove appaia opportuno, il tentativo di conciliazione sarà reiterato ex art. 185 cpc

Articolo 8 - Non pubblicità delle udienze istruttorie

1.- I difensori eviteranno di trattarsi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze istruttorie, se non per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.

2. Nella trattazione delle controversie in materia di stato e famiglia sarà rigorosamente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche"), onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo. Nelle altre controversie sarà garantita, a chi ne faccia tempestiva segnalazione, l'applicazione della predetta disposizione.

3. Il comportamento delle parti e dei difensori durante l'udienza dovrà essere ispirato ai criteri dell'art. 84 disp. att. c.p.c. Chiunque si trattiene nell'aula di udienza avrà cura di escludere la suoneria del proprio telefono cellulare e dovrà allontanarsi dall'aula ove dovesse utilizzare il telefono per le necessarie comunicazioni.

4. L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopera per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

Articolo 9 - Trattazione delle cause all'orario fissato

1.- In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di una causa, la causa stessa verrà comunque trattata, nell'ambito della medesima fascia. Salvo casi eccezionali in cui, con il consenso di tutte le parti presenti, la trattazione verrà differita entro la fine dell'ultima fascia oraria.

2.- La previsione di cui al comma precedente varrà anche in caso di udienza di prima comparizione: in tale ultimo caso si eviterà esclusivamente la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

Articolo 10 - Mancata presenza di una delle parti

In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per una udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento, sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario di inizio della relativa fascia oraria.

Articolo 11 - Deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori dovranno precisare le conclusioni per esteso ed in modo puntuale, senza richiamo generico ai precedenti scritti. I difensori potranno anche precisare le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie.

Articolo 12. - Cause contumaciali

Nelle cause contumaciali, il giudice potrà fissare dopo l'udienza ex art.180 c.p.c., non solo l'udienza per gli incombenti ex art. 183 c.p.c., ma programmare, per detta udienza, anche le attività di cui all' art. 184 c.p.c., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avendo cura di rispettare l'intervallo di almeno venti giorni per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio ex art. 180 c.p.c..

Attività istruttoria

Articolo 13. - Espletamento c.t.u anticipata

La consulenza tecnica d'ufficio potrà essere disposta sin dall'udienza ex art. 180 c.p.c. o dall'udienza ex art. 183 c.p.c. se la causa lo richieda (ad esempio, cause di risarcimento dei danni o in tema di obbligazioni pecuniarie con contestazione solo del quantum, cause in materia di anatocismo bancario, etc...), salva la preventiva definizione del *thema decidendum* e fermo il rispetto delle regole sull'onere della prova

Articolo 14. - Istanze istruttorie

Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto dell'interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.

Nelle memorie istruttorie finali (del procedimento ordinario, speciale e del rito societario) i difensori avranno cura di indicare i mezzi di prova per esteso ed in modo puntuale, senza richiamo generico ai precedenti scritti.

Articolo 15. – Prova testimoniale

Gli avvocati hanno cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per l'assunzione della prova testimoniale.